

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno 2022

Numero 1331

Sezione III

Soggetto Imputato

- ☐ Datore_Lavoro_Pubblico ☒ Datore_lavoro_Privato ☐ CSP/CSE ☐ Dirigente ☐ Responsabile_Lavori
☐ Committente ☐ Preposto ☐ RSPP ☐ Lavoratore
☐ Altro

Esito

- ☐ Assoluzione
☒ Condanna ☐ Pena detentiva ☐ Pena detentiva+pecuniaria ☒ Pena pecuniaria ☐ Pena non specificata
☐ Concorso di colpa del soggetto leso ☐ Risarcimento alla costituita parte civile
Altri elementi

Quantum €3.000,00 di ammenda.

- ☒ 1* Grado Tribunale Siena in data 30.06.2020 condanna alla pena di €3.000,00 di ammenda.
☐ 2* Grado
☐ precedente cassazione
☐ Precedente appello

Classificazione evento

- ☐ Infortunio ☐ Malattia ☒ Non riguarda un infortunio
☐ Lesioni ☐ Morte

Soggetto leso

- ☐ Operaio ☐ Artigiano ☐ Impiegato ☐ Imprenditore ☐ Ulteriori soggetti lesi
☐ Altro ☒ Salute Sicurezza

Fattispecie

Carabinieri in servizio presso il Nucleo Ispettorato del Lavoro effettuando una verifica presso un cantiere nel quale erano in corso opere di ristrutturazione di un edificio podereale, riscontravano che sul posto erano presenti l'odierno ricorrente ed un'altra persona che, avvalendosi anche di attrezzature alimentate elettricamente (un frullino ed una betoniera), stavano provvedendo alla messa in sicurezza di una trave. Durante il controllo emergeva che le apparecchiature erano collegate direttamente ad una presa di corrente senza la protezione di un quadro elettrico, con conseguente violazione degli artt. 70, 71 e 80, d.lgs. n. 81 del 2008.

Tipologia del luogo di avvenimento

☒ Privato☐ Pubblico☒ Cantiere☐ Ufficio☐ Fabbrica☐ Altro

Principio di diritto

Gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria (art. 8, d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale). Sono altresì ufficiali di polizia giudiziaria gli addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai dipartimenti di prevenzione, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro (art.21, legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

☒ Rigetto_del_ricorso☐ Ricorso_inammissibile

annullamento

☐ senza rinvio☐ con rinvio☐ con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 01.10.2021.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.